

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE

STATUTO SEZIONE DI CROTONE

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Crotone ODV – ETS", di seguito detta "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., dei suoi decreti attuativi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta e in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, che sarà istituito ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s. m. i.

L'associazione nasce per concorrere a perseguire il bene comune in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'associazione ha sede nel comune di Crotone in via Gioacchino Da Fiore c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Il Consiglio Direttivo Provinciale può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali.

L'Associazione trae ispirazione, per quanto attiene la specificità delle attività che si propone di attuare, dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – rete associativa e, per quanto riguarda le modalità di attuazione delle attività statutarie, dal Regolamento Provinciale dell'Associazione suddetta, i cui principi sociali e morali sono universalmente condivisi e accettati dai soci.

Articolo 2

Assenza del fine di lucro

L'associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/17 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3

Finalità

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con i seguenti scopi: divulgare la cultura della sicurezza, della prevenzione e della Protezione Civile per la riduzione dei rischi nelle attività esercitate e negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione, il mutuo soccorso, la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente;

- svolgere attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero ovvero di supporto al personale in servizio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco secondo le convenzioni vigenti e comunque, attraverso le attività sociali benefiche, a favore delle persone svantaggiate;
- creare e mantenere vivi valori di solidarietà fra i Soci, fra i Vigili del Fuoco in servizio e quelli in quiescenza, salvaguardare le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la memoria storica di quanti sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n°1089, in particolare della documentazione storica, delle attrezzature e degli automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali;
- promuovere e valorizzare la tutela della natura e dell'ambiente, i comportamenti corretti per la riduzione del rischio individuale e collettivo con attività informativa nelle scuole in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco o qualora lo stesso ne richieda l'attuazione diretta.

Articolo 4

Attività interesse generale e attività diverse

L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s. m. i., svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. F) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le attività di interesse generale di cui sopra, verranno realizzate, nello specifico, attraverso le seguenti azioni di dettaglio:

- attuare ogni possibile forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva e di formazione a favore soprattutto dei bambini e delle persone svantaggiate, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie;
- svolgere, in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno a favore delle persone che si trovano in stato di necessità nonché attività di informazione in materia di sicurezza e di protezione civile in favore di cittadini, Enti Pubblici, Associazioni;
- svolgere attraverso i soci, attività di volontariato, nonché di informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza, difesa civile e protezione civile in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psico-fisiche, economiche, sociali o familiari;
- collaborare, anche mediante convenzioni, con il Comando Provinciale dei V. V. F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei V. V. F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

Inoltre in occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni, delle Associazioni di Volontariato e d'Arma, e di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la presenza dello Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentata secondo il cerimoniale predisposto per l'occasione.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci.

L'Associazione e nessuno dei suoi appartenenti, più svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e s. m. i., a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/17 e s. m. i. e dalla normativa vigente.

Articolo 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Gli associati dell'associazione sono le persone fisiche che sottoscrivono il presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo Provinciale, che delibera in merito alla prima seduta utile.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Consiglio Direttivo Provinciale.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo Provinciale deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

Per gli usi amministrativi interni dell'Associazione i Soci vengono iscritti in apposito albo Provinciale secondo le categorie di appartenenza sopra indicate. L'iscrizione all'Associazione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale se prevista.

Non possono far parte dell'Associazione

- coloro che: siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo Morale ed Istituzionale dell'Associazione, di osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono collaborare nelle varie attività associative senza nulla pretendere per le loro prestazioni. Alle operazioni di voto, nelle Sedi e con le modalità previste, dal presente Statuto e dal Regolamento partecipano tutti i Soci i quali sono tutti eleggibili alle cariche sociali. Il Socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo nazionale generale degli iscritti e dagli elenchi della Sezione Provinciale.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa (laddove essa sia prevista);
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale; in quest' ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto; hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo Provinciale.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'assemblea, a rispettare le delibere degli organi sociali, a partecipare all'assemblea e a contribuire al buon funzionamento dell'associazione tramite il proprio apporto, anche prestando il lavoro gratuito preventivamente concordato. Sono tenuti altresì a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 7

Volontari e attività di volontariato

L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/17 al volontario possono essere eventualmente rimborsate le spese sostenute anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8

Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs.117/17 e s. m. i.

Possono essere inoltre nominati:

- Il Collegio dei Garanti;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve contenere luogo, ora e data della riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea straordinaria ha competenza sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche statutarie e sulla eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate al Consiglio Provinciale da uno degli Organi o da almeno un decimo dei Soci sempre che siano conformi allo Statuto Nazionale. Fatto salvo quanto previsto per lo scioglimento le delibere sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei Soci presenti o con delega scritta in prima convocazione ed indipendentemente del numero dei soci con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati quando superi tale numero di associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori, nel caso non sia nominato l'Organo di controllo, quando previsto per legge;
- nominare i componenti dell'Organo di controllo, quando previsto dalla legge;
- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi eventuali presentati dagli associati esclusi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 10

Consiglio Direttivo Provinciale

Tutti gli amministratori dell'associazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di membri, deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, segretario e tesoriere
- amministra l'associazione e fissa le norme per il suo funzionamento;
- predispone il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera le esclusioni degli associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11

Conflitto di interessi

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Provinciale con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dagli organi di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 12

Comportamento etico

Nell'esercizio delle attività statutarie i soci si atterranno, dal punto di vista comportamentale ed etico, al Regolamento Provinciale, appositamente redatto, specie per quanto riguarda le modalità e il cerimoniale di partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o in sua rappresentanza.

Articolo 13

Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 14

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati se l'associazione ha più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 15

Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Provinciale, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, almeno una volta all'anno, e del Consiglio Direttivo Provinciale, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo Provinciale nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo Provinciale più anziano di età.

Articolo 16

Collegio dei Revisori

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori nel caso non sia nominato l'Organo di controllo, quando previsto per Legge. È costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti alla Associazione. Esso resta in carica quattro anni e deve controllare la gestione patrimoniale e la contabilità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti, redigendo, per ogni controllo, verbale su apposito libro e dovrà controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale da presentare con questo all'Assemblea Generale.

Articolo 17

Organo di controllo

L'associazione può provvedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, su decisione dell'assemblea, e in ogni caso, obbligatoriamente, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del

D. Lgs. 117/17 ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatoriamente stilato, sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore e s. m. i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri. È composto di tre membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci. Essi restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri delibera in merito ai ricorsi di esclusione dall'ammissione all'associazione e in merito all'esclusione per quei soci il cui comportamento si ritiene lesivo nei confronti della associazione, o per atti di indisciplina e o comportamenti scorretti e ripetuti in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Il deferimento di un socio al Collegio dei Probiviri è attuato su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo Provinciale. Il provvedimento adottato può essere, in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano, di richiamo, di censura scritta, di decadenza dell'eventuale carica in seno all'associazione, di esclusione dall'associazione. La deliberazione di esclusione è validamente assunta col voto in tal senso di almeno di due terzi dei membri del Collegio. Contro tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla deliberazione assunta dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 19

Gratuità e durata delle cariche

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 20

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative;
- a. contributi pubblici e privati;
- b. donazioni e lasciti testamentari;
- c. rendite patrimoniali;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
- e. raccolte fondi (in conformità con la normativa vigente in materia);
- f. attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla normativa.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo Provinciale e intestato all'associazione.

Articolo 21

Quota sociale

La quota sociale a carico degli associati può essere fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, laddove deliberate, non possono partecipare e votare alle riunioni dell'assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 22

Bilancio

L'associazione deve redigere i documenti relativi al bilancio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

Articolo 23

Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture contabili prescritte dal D.Lgs. 117/17 e s. m. i., dovranno essere tenuti:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Provinciale. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 24

Rapporti di Lavoro

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi vigenti.

In ogni caso, la differenza retributiva rispetto ai CCNL dei lavoratori non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli amministratori dell'Associazione danno conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 25

Scioglimento e devoluzione dei beni

L'associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea nomina un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, dal Codice Civile e dalle norme sul volontariato in vigore, alle **vigenti disposizioni** ed, in particolare, al D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

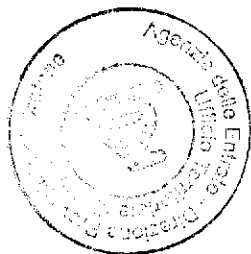
Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'assemblea approva il nuovo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017. La registrazione del presente statuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale- Sezione di Crotone è esente dell'imposta di bollo ai sensi art.82 comma 5 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.lgs 117/2017

ART. 27

(norma transitoria)

Gli organismi statutari eletti nel congresso provinciale con le regole del precedente statuto rimangono in carica fino alla scadenza prevista.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 19 GIUGNO 2019



registrato a Crotone il 24 GIU. 2019
n. 1143 fog. 3
Costo Euro ESENTE

Il Funzionario
Francesco Gardigliora